

**XII**  
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA  
DEI CONSIGLI D'UNGHERIA

**Principi fondamentali della Costituzione della repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria**

1. Nella repubblica dei Consigli il proletariato ha assunto tutte le libertà, tutti i diritti e tutto il potere, allo scopo di abolire il sistema capitalistico e il dominio della borghesia e di sostituirvi il sistema produttivo e sociale socialista. La dittatura del proletariato è soltanto un mezzo per eliminare ogni sorta di sfruttamento e di dominio di classe e serve a preparare un sistema sociale che non conosce classi, in cui anche lo strumento principale del dominio di classe, il potere statale, sarà scomparso.
2. La repubblica dei Consigli è la repubblica dei Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini.  
Nella repubblica dei Consigli non c'è posto alcuno per gli sfruttatori. Nei Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini è il popolo lavoratore che fa le leggi, le applica e persegue chi ad esse contravviene. Tutto il potere centrale e locale è esercitato dal proletariato nei Consigli.
3. La repubblica dei Consigli è una libera federazione di popoli liberi.  
La politica estera della repubblica dei Consigli si propone di raggiungere con l'aiuto della rivoluzione internazionale la pace dei lavoratori di tutto il mondo. Vuole la pace senza annessioni e senza riparazioni, sulla base del diritto all'autodecisione dei lavoratori.  
Al posto dell'imperialismo che ha causato la guerra mondiale, la repubblica dei Consigli desidera l'unione e l'alleanza dei proletari di tutto il mondo, la repubblica internazionale dei Consigli dei lavoratori. Essa si oppone dunque a ogni guerra di sfruttamento, a qualsiasi forma di oppressione e di dominio sui popoli, e rifiuta l'uso degli strumenti della politica estera dello stato classista, in modo particolare la diplomazia segreta.

**Diritti e doveri dei lavoratori nella repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria**

4. La repubblica dei Consigli mira a trasformare tutti i mezzi di produzione in proprietà sociale dei lavoratori, allo scopo di eliminare lo sfruttamento e

di organizzare ed aumentare la produzione. Essa nazionalizza perciò tutte le aziende agricole, le imprese industriali, minerarie e di trasporti che oltrepassino il limite della piccola azienda.

5. Il dominio del capitale finanziario sparisce immediatamente nella repubblica dei Consigli in seguito alla nazionalizzazione degli istituti bancari e assicurativi.
6. Nella repubblica dei Consigli c'è posto solo per chi lavora. La repubblica dei Consigli prescrive l'obbligo generale del lavoro e, parallelamente, proclama il diritto al lavoro. Coloro che sono nell'impossibilità di lavorare e così pure coloro che vorrebbero lavorare, ma a cui lo stato non può dare lavoro, sono a carico di questo.
7. La repubblica dei Consigli, al fine di garantire il potere delle masse lavoratrici e di impedire la restaurazione del potere degli sfruttatori, arma i lavoratori e disarmi gli sfruttatori. L'Armata rossa è l'esercito di classe del proletariato.
8. Nella repubblica dei Consigli i lavoratori possono esprimere liberamente le loro opinioni per via scritta e orale, mentre il capitale ha perduto il potere di ridurre la stampa a strumento di diffusione del modo di pensare capitalistico e di oscuramento della coscienza proletaria. È parimenti scomparsa la dipendenza della stampa dal capitale. Il diritto di pubblicazione e di stampa appartiene alla classe operaia e la repubblica dei Consigli fa in modo che la dottrina socialista venga diffusa liberamente in tutto il paese.
9. Nella repubblica dei Consigli la libertà di riunione della classe operaia è assoluta. Tutti i proletari hanno il diritto di riunirsi liberamente e di organizzare manifestazioni. Con il crollo del potere borghese sono venuti meno tutti gli ostacoli alla libera unione degli operai e la repubblica dei Consigli offre agli operai e ai contadini non solo la più totale libertà di unione e di organizzazione, ma, per sviluppare e garantire tale libertà, essa mette a loro disposizione ogni sostegno materiale e morale.
10. La repubblica dei Consigli sopprime il privilegio culturale della borghesia e offre ai lavoratori la possibilità concreta di accedere all'istruzione. Assicura altresì agli operai e ai contadini un insegnamento gratuito fino ai massimi livelli.
11. La repubblica dei Consigli difende la vera libertà di coscienza dei lavoratori separando completamente la chiesa dallo stato, la scuola dalla chiesa. Ognuno può professare liberamente la propria fede.
12. La repubblica dei Consigli proclama il principio dell'unione dei proletari di tutto il mondo e perciò dà a tutti i proletari stranieri gli stessi diritti spettanti ai proletari ungheresi, autorizzando pertanto tutti i Consigli locali a dichiarare cittadini ungheresi i lavoratori stranieri che ne facciano richiesta.
13. Nella repubblica dei Consigli tutti i rivoluzionari stranieri godono del diritto d'asilo.
14. La repubblica dei Consigli non riconosce differenze razziali o di nazionalità. Non ammette alcun tipo di oppressione delle minoranze nazionali e di limitazione dell'uso della loro madrelingua. Ognuno è libero di usare la propria lingua materna e tutte le autorità sono tenute ad accettare richieste loro indirizzate in qualsiasi lingua in uso in Ungheria, a dare udienza e a rispondere a chiunque nella madrelingua di questi.

## Organizzazione centrale del potere dei Consigli

15. Nella repubblica dei Consigli il potere supremo è esercitato dall'Assemblea nazionale dei Consigli federativi.
16. Alla competenza dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi sono rimessi tutti gli affari di stato di rilevante importanza. In particolare:
  1. la definizione e la modifica della Costituzione della repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria;
  2. la definizione e la modifica dei confini del paese;
  3. la dichiarazione di guerra e la conclusione della pace;
  4. la conclusione di accordi internazionali;
  5. l'emissione di prestiti statali;
  6. la direzione suprema della politica estera e interna;
  7. la divisione territoriale del paese;
  8. la definizione delle competenze dei Consigli locali;
  9. la direzione generale dell'insieme della vita economica e delle sue branche particolari;
  10. la definizione e la modifica del sistema monetario, del sistema dei pesi e delle misure;
  11. la determinazione del bilancio della repubblica dei Consigli;
  12. la determinazione delle imposte;
  13. la definizione dell'organizzazione delle forze armate;
  14. la regolamentazione del diritto di cittadinanza;
  15. la legislazione nel campo del diritto pubblico, del diritto civile e del diritto penale;
  16. la direzione suprema della politica culturale;
  17. la definizione dell'organizzazione della giustizia;
  18. l'amnistia generale o parziale.L'Assemblea nazionale dei Consigli federativi determina l'insieme delle questioni di sua competenza. In assenza di riunioni dell'Assemblea, le sue funzioni sono esercitate dal Comitato direttivo centrale federativo. Sono tuttavia di assoluta competenza dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi:
  - a. la definizione e la modifica della Costituzione;
  - b. la dichiarazione di guerra e la conclusione della pace;
  - c. la determinazione delle frontiere del paese.
17. Il Comitato direttivo centrale convoca l'Assemblea nazionale dei Consigli federativi almeno due volte all'anno.
18. Il Comitato direttivo centrale deve convocare sempre l'Assemblea nazionale dei Consigli federativi, quando lo richiedano i Consigli delle province e delle città, la cui popolazione complessiva è pari ad almeno 1/3 di quella del paese.
19. Il Comitato direttivo centrale federativo, che è eletto dall'Assemblea nazionale dei Consigli federativi, è composto al massimo da 150 membri. Ogni nazionalità vivente nel paese vi è rappresentata proporzionalmente in rapporto alla sua popolazione.
20. Nei periodi in cui l'Assemblea nazionale dei Consigli federativi non si riunisce, il Comitato direttivo centrale ha la direzione suprema degli affari

del paese ed esercita il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Comitato direttivo centrale prende anche parte direttamente all'amministrazione degli affari dello stato. Inoltre, i suoi membri formano dei comitati suppletivi e di controllo che affiancano il lavoro dei commissari del popolo. Il Comitato direttivo centrale può pure formare con i suoi membri altre commissioni per la soluzione di questioni particolari e può affidare ai suoi membri l'esecuzione di speciali compiti.

21. Il Comitato direttivo centrale presiede al funzionamento dei Consigli degli operai, dei soldati e dei contadini e anche di tutti gli organi da questi dipendenti. Provvede all'attuazione della costituzione dei Consigli e mette in esecuzione le decisioni dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi.
22. Il Comitato direttivo centrale relaziona sulla sua attività davanti all'Assemblea nazionale dei Consigli federativi. Riferisce sulla situazione politica ed economica generale e sulle singole questioni di importanza generale.
23. Il Comitato direttivo centrale è responsabile del proprio operato di fronte all'Assemblea nazionale dei Consigli federativi.
24. Il Comitato direttivo centrale elegge il Consiglio di governo e il suo presidente.
25. Membri del Consiglio di governo sono i commissari del popolo. Il Consiglio di governo nomina i commissari a capo dei singoli commissariati del popolo e delle sezioni del Consiglio economico nazionale. Un solo commissario può essere nominato a capo di più commissariati del popolo o di sezioni del Consiglio economico nazionale.
26. Il compito del Consiglio di governo è di dirigere gli affari della repubblica dei Consigli conformemente alle direttive dell'Assemblea nazionale dei Consigli e del Comitato direttivo centrale.
27. Il Consiglio di governo può emanare decreti. In generale, può fare tutto ciò che si renda necessario per la rapida soluzione degli affari dello stato.
28. Il Consiglio di governo informa tempestivamente il Comitato direttivo centrale dei decreti emanati e delle decisioni adottate nelle questioni di grande importanza.
29. Il Comitato direttivo centrale controlla i decreti e le deliberazioni del Consiglio di governo, del Consiglio economico nazionale e dei singoli commissariati del popolo e ha il diritto di apportarvi modifiche.
30. Il Consiglio di governo, salvo che in casi di estrema urgenza, non può adottare decisioni negli affari di grande importanza nazionale, senza preliminare comunicazione al Comitato direttivo centrale.
31. I membri del Consiglio di governo sono responsabili davanti all'Assemblea nazionale dei Consigli federativi e al Comitato direttivo centrale.
32. I commissariati del popolo sono i seguenti:
  - (1) Consiglio economico nazionale;
  - (2) Esteri;
  - (3) Difesa nazionale;
  - (4) Interni;
  - (5) Giustizia;
  - (6) Benessere sociale e sanità pubblica;
  - (7) Istruzione pubblica;
  - (8) Affari tedeschi;
  - (9) Affari ruteni.
33. I commissari del popolo e il Consiglio economico nazionale possono emanare, ognuno per la sua sfera di competenza, decreti e direttive. Prima dell'emanazione di decreti aventi portata di principio, il Consiglio economico nazionale chiede il parere del Consiglio di governo, il quale può modificare

- i decreti del Consiglio economico nazionale e dei singoli commissariati.
34. Sono di competenza del Consiglio economico nazionale la direzione generale della produzione e la ripartizione dei beni, l'emanazione e l'esecuzione di decreti concernenti l'economia, e parimenti il controllo tecnico ed economico degli organismi che effettuano tale ripartizione.
  35. Le sezioni del Consiglio economico nazionale sono le seguenti:  
(a) direzione generale della produzione, amministrazione del patrimonio e commercio estero; (b) agricoltura e zootecnia; (c) direzione tecnica della produzione industriale; (d) amministrazione finanziaria; (e) alimentazione pubblica; (f) trasporti; (g) progettazione e controllo economico; (h) edilizia pubblica; (i) regime del lavoro.  
I commissari del popolo del Consiglio economico nazionale e i commissari del popolo per gli affari tedeschi e ruteni formano la presidenza del Consiglio stesso, cui spetta il diritto di decisione.
  36. Il numero dei membri del Consiglio economico nazionale non può essere superiore a 80. Di questi, 40 vengono eletti dai componenti il Consiglio sindacale. I membri così eletti sono nello stesso tempo pure membri dell'Assemblea nazionale dei Consigli. Altre corporazioni di lavoratori possono inoltre eleggere membri del Consiglio economico nazionale, il cui numero e le cui modalità d'elezione sono definiti dal Comitato direttivo centrale, ma che non possono essere membri dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi.
  37. La presidenza del Consiglio economico nazionale consulta i membri eletti su tutte le questioni più importanti. Questi possono anche avanzare autonomamente proposte alla presidenza.

#### Organizzazione dei Consigli locali

38. I membri dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi sono eletti dai Consigli provinciali e delle città. Questi inviano all'Assemblea nazionale un membro per ogni 50 mila abitanti.
39. Gli affari dei villaggi e delle città sono gestiti dai Consigli locali degli operai, dei soldati e dei contadini. In generale, per stabilire se un comune sia da considerare villaggio o città, fino a nuove disposizioni ci si basa sulla vecchia ripartizione amministrativa. Tuttavia, tutti i comuni con meno di 6 mila abitanti o con più di 25 mila devono essere considerati rispettivamente villaggi e città, anche se la vecchia amministrazione li considerava diversamente.
40. Il popolo lavoratore del villaggio invia al Consiglio locale un membro ogni 100 abitanti. Il Consiglio di villaggio non può essere composto da meno di 3 e da più di 50 membri.
41. Il popolo lavoratore della città invia al Consiglio locale un membro ogni 500 abitanti. Le città non possono eleggere Consigli composti da più di 300 membri. A Budapest i quartieri formano i Consigli di quartiere, dove si invia un membro ogni 500 abitanti. I Consigli di quartiere non possono essere costituiti da più di 300 membri. Essi inviano proporzionalmente al numero degli abitanti dei quartieri membri al Consiglio centrale di Budapest, che risulta composto di 500 membri.

42. Per la gestione diretta degli affari, il Consiglio di villaggio e quello di città formano un comitato direttivo, che può essere composto di 5 membri al massimo per i villaggi e di 20 per le città e i quartieri di Budapest. Il Consiglio centrale di Budapest forma un comitato direttivo di 80 membri, al cui vertice si trova una presidenza costituita da 5 membri. I membri del comitato direttivo del Consiglio centrale sono nello stesso tempo membri dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi.
43. I Consigli di villaggio e di città formano il Consiglio degli operai, dei soldati e dei contadini del distretto. Essi inviano al Consiglio di distretto un membro ogni 1000 abitanti. I delegati di città non possono superare la metà dei membri del Consiglio di distretto. Le città che confinano con il territorio di più distretti della medesima provincia inviano membri in tutti i Consigli di distretto, ma il numero complessivo dei delegati di città non può superare la metà in ciascun Consiglio. Il numero dei membri del Consiglio di distretto non può essere superiore a 60.
44. I membri dei Consigli di distretto sono eletti dai membri dei Consigli di città e dai rappresentanti elettorali dei Consigli di villaggio. Ogni Consiglio di villaggio elegge un rappresentante elettorale. Nel distretto che non ha una città vicina l'elezione deve svolgersi presso il seggio del distretto, mentre nel distretto che ha nelle vicinanze una o più città essa si deve svolgere nella città più grande.
45. Il Consiglio di distretto elegge per la gestione diretta degli affari un comitato direttivo composto al massimo di 15 membri.
46. I Consigli di provincia degli operai, dei soldati e dei contadini sono eletti dai Consigli delle città e dei distretti che si trovano nella provincia. Per il Consiglio di provincia si elegge un membro ogni 5000 abitanti. È il comitato direttivo provinciale che stabilisce il numero di delegati che le città e i distretti possono inviare ai rispettivi Consigli. Il numero dei membri del Consiglio di provincia non può essere superiore a 300.
47. Il Consiglio di provincia elegge per la gestione diretta degli affari un comitato direttivo composto al massimo di 40 membri.
48. Il compito dei Consigli di villaggio, di città, di distretto e di provincia è di promuovere in ogni modo il benessere economico e culturale del popolo lavoratore che vive nel territorio del villaggio, della città, del distretto o della provincia. A tal fine, essi adottano decisioni in tutte le questioni di importanza locale e applicano i decreti loro indirizzati dai Consigli superiori e dai commissariati del popolo.
49. È soppressa la vecchia organizzazione amministrativa locale. Il personale degli uffici e dei servizi pubblici rilevati dai Consigli rimane a disposizione di questi. Gli edifici amministrativi e gli altri edifici pubblici utilizzati in precedenza sono pure a disposizione dei Consigli con tutti i loro arredi.
50. I Consigli si occupano degli affari di loro competenza o direttamente in seduta plenaria, o per mezzo dei loro comitati direttivi, oppure per mezzo di altri organi.
51. I Consigli possono emanare nell'ambito delle loro competenze decreti normativi, che però non possono essere in contrasto con i decreti dei Consigli

- di grado superiore, del Consiglio di governo e dei commissariati del popolo. Tali decreti, dopo la loro emanazione, devono essere resi noti al Consiglio di grado superiore. I decreti provinciali e comunali vanno trasmessi al Consiglio di governo.
52. I Consigli vigilano costantemente sull'applicazione dei decreti degli organi superiori; richiamano l'attenzione dei Consigli di grado superiore e dei commissariati del popolo su eventuali carenze e fanno sapere se, sulla base delle loro osservazioni, si renda necessario l'intervento di un Consiglio di grado superiore o di un'altra autorità.
  53. I Consigli amministrano i servizi pubblici e le istituzioni che servono a soddisfare i bisogni alimentari, sanitari, economici e culturali, ecc., della popolazione; possono crearne di nuovi o proporre la creazione al Consiglio di grado superiore.
  54. I villaggi, le città, i distretti e le province amministrano i loro affari finanziari in maniera autonoma nel quadro fissato dal decreto del Consiglio economico nazionale.
  55. I Consigli assumono e congedano gli impiegati e gli operai qualificati, ivi compreso il personale preso dalla vecchia amministrazione. Tutti gli impiegati della repubblica dei Consigli possono essere sollevati dal loro incarico in qualsiasi momento.
  56. I Consigli eleggono i loro comitati direttivi e i membri delegati ai Consigli di grado superiore. Il mandato degli eletti può essere revocato in qualsiasi momento dalla maggioranza del totale dei membri, e non solo da quella dei presenti alla riunione.
  57. I comitati direttivi eletti preparano e applicano le decisioni dei Consigli e regolano l'amministrazione pubblica nella misura in cui questa non sia attribuita a un'altra autorità. I comitati direttivi possono pure adottare in via provvisoria misure d'urgenza nelle questioni riservate ai Consigli, i quali possono successivamente abrogarle. Il comitato direttivo amministra il patrimonio e le aziende, esercita il controllo sui funzionari e, inoltre, dispone della forza pubblica.
  58. Il Consiglio, per il disbrigo di particolari affari, può nominare speciali commissioni ristrette di cui, oltre ai membri del Consiglio stesso, possono essere chiamati a far parte anche degli esperti.  
Nelle province, nelle città e nei distretti commissioni speciali (sottocommissioni) vanno di norma formate per gli affari seguenti:  
(1) economia, finanze e industria; (2) trasporti pubblici e circolazione; (3) benessere popolare e sanità pubblica; (4) alloggi; (5) alimentazione pubblica; (6) cultura generale.  
Laddove le condizioni locali lo giustificano, più sottocommissioni possono essere raggruppate, oppure l'amministrazione degli affari può essere ripartita diversamente. La divisione in sottocommissioni dei Consigli di villaggio può essere omessa.
  59. Il comitato direttivo, a seconda delle necessità, si suddivide in sottocommissioni ovvero ripartisce altrimenti l'amministrazione degli affari fra i suoi membri. L'amministrazione di certi affari può anche essere affidata in maniera indipendente ad alcuni membri del comitato.
  60. I Consigli si riuniscono di solito almeno una volta al mese, ma in caso di necessità e su richiesta del comitato direttivo o di membri del Consiglio, il cui numero è stabilito dal regolamento amministrativo, si devono tenere delle riunioni straordinarie. Il comitato direttivo e le altre commissioni si riuniscono secondo le necessità.
  61. I Consigli e i comitati eleggono al proprio interno il presidente e i sostituti, i quali dirigono il dibattito, facendo mantenere l'ordine, e rappresentano all'esterno l'autorità. I segretari, in numero adeguato, devono essere scelti tra i funzionari pubblici. La lingua dell'amministrazione è stabilita dal regolamento preparato dal Consiglio. Le sedute sono di norma pubbliche e i membri sono tenuti a essere presenti. Le sanzioni per le assenze ingiustificate sono definite dal regolamento amministrativo. Le decisioni sono prese, a meno che il regolamento amministrativo o altro regolamento non prevedano diversamente, a maggioranza semplice.
  62. I Consigli sono tenuti ad assicurare che le parti interessate ricevano nelle questioni che le riguardano, tralasciando ogni formalità, un'informazione rapida e precisa nella loro lingua materna; che gli organi competenti siano disponibili a registrare le rimostranze e le domande presentate oralmente; che tali domande, dopo l'udienza delle parti interessate e l'approfondimento della questione, vengano esaminate nel più breve tempo possibile basandosi, nei limiti del possibile, sull'osservazione diretta, e che le parti vengano adeguatamente informate delle decisioni prese.
  63. Contro tali decisioni le parti interessate possono appellarsi. L'appello ha normalmente luogo in una sede diversa da quella della prima istanza. Esso va depositato entro 15 giorni in forma scritta o orale davanti all'autorità che deve giudicare. Il giudizio spetta all'autorità di grado immediatamente superiore o al Consiglio che tale autorità delega a tal fine.
  64. I comitati direttivi sono responsabili di fronte ai Consigli che li delegano. I Consigli di villaggio, i Consigli di distretto, i Consigli di città aventi meno di 25 mila abitanti e i rispettivi comitati direttivi sono responsabili davanti al Consiglio di provincia e al suo comitato direttivo; i Consigli di provincia e i Consigli delle città che contano più di 25 mila abitanti, insieme ai loro rispettivi comitati direttivi, sono direttamente responsabili davanti all'Assemblea nazionale dei Consigli federativi, al Comitato direttivo centrale e al Consiglio di governo.  
I Consigli e i comitati direttivi di grado superiore hanno il potere di modificare d'ufficio ogni decisione dei Consigli di grado inferiore.
  65. Per stabilire quali affari siano di competenza delle autorità di villaggio, di città, di distretto o di provincia, vale il criterio secondo cui un affare non è di competenza delle autorità superiori, se non nel caso in cui la sua importanza superi, sia dal punto di vista territoriale che da quello della popolazione interessata, la sfera di competenza dell'autorità locale e la sua soluzione non possa avvenire che in un contesto più ampio. In caso di dubbio, i Consigli possono occuparsi di tutti gli affari che appartenevano alle vecchie amministrazioni. Le eventuali controversie sono risolte dall'Assemblea nazionale dei Consigli federativi o dal Consiglio di governo.

## Il diritto di voto

66. Nella repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria il diritto di voto spetta soltanto al popolo lavoratore. Sono elettori ed eleggibili a membri dei Consigli coloro che abbiano compiuto 18 anni e che vivano, come operai o impiegati o altro, di un lavoro utile dal punto di vista sociale, o esercitino un'attività economica che rende possibile il lavoro di operai, impiegati o altri. Sono pure elettori ed eleggibili i soldati dell'Armata rossa, così come gli operai e i soldati della repubblica dei Consigli, che vivevano di un lavoro utile ma che hanno perso totalmente o in parte la loro capacità di lavorare.
67. Elettori ed eleggibili sono anche i cittadini di altri stati, che adempiano alle condizioni sopra menzionate.
68. Non sono elettori né eleggibili:  
(a) coloro che impiegavano operai salariati a scopo di lucro; (b) coloro che vivono di una rendita ottenuta senza lavoro; (c) i commercianti; (d) i preti e i monaci; (e) gli alienati mentali e coloro che sono sotto tutela; (f) coloro i cui diritti politici sono stati sospesi in seguito a delitti commessi per turpi motivi.
69. Il Comitato direttivo centrale federativo insedia in ogni città, e a Budapest in ogni quartiere, una commissione elettorale per organizzare le elezioni dei Consigli di città. Per le elezioni dei Consigli di villaggio e di distretto il Comitato direttivo insedia nei capoluoghi di provincia speciali commissioni elettorali, che hanno la facoltà di nominare altre commissioni simili nei comuni più grandi e per gli interi distretti.
70. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto davanti ai membri dei seggi elettorali, segnando il nome dei candidati prescelti tra quelli contenuti nelle liste. Vanno considerati eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
71. Nei villaggi e nelle città, dove il numero dei votanti lo richieda, occorre costituire più seggi elettorali.
72. I membri dei seggi sono nominati dalla commissione elettorale.
73. Occorre redigere un processo verbale dello svolgimento delle elezioni in due copie, firmate da tutti i membri del seggio elettorale.
74. Tutti i processi verbali relativi alle votazioni devono essere inviati alle rispettive commissioni elettorali.
75. Le commissioni elettorali verificano i risultati delle elezioni per i Consigli e preparano un processo verbale in due copie, di cui una viene inviata al Comitato direttivo centrale, che può riesaminare questa verifica dei risultati elettorali e annullare le elezioni giudicate irregolari.
76. Dopo l'elezione dei Consigli di villaggio e di città, ha luogo quella dei Consigli di distretto e, dopo questa, l'elezione dei Consigli di provincia. Infine, ha luogo l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale dei Consigli federativi. È quest'ultima a decidere definitivamente sulla validità di ogni tipo di elezione svoltasi. I Consigli si costituiscono per la durata di sei mesi.
77. Bisogna indire nuove elezioni, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo

di coloro che hanno votato nel corso delle ultime elezioni. Allo stesso modo in cui hanno eletto i membri del Consiglio, gli elettori possono, per mezzo di una nuova votazione, revocare loro il mandato.

## Il bilancio preventivo

78. Nella sua politica finanziaria la repubblica dei Consigli è guidata dalla preoccupazione esclusiva di provvedere ai bisogni dei lavoratori, senza curarsi perciò delle rendite ottenute senza lavoro.
79. Gli organi della repubblica dei Consigli possono percepire somme ed effettuare spese solo nel quadro di un bilancio preventivo approvato.
80. Il bilancio preventivo dei villaggi, dei distretti, delle città e delle province viene stabilito dai rispettivi Consigli locali su proposta dei comitati direttivi. Il bilancio preventivo della repubblica dei Consigli viene stabilito dall'Assemblea nazionale dei Consigli federativi su proposta del Consiglio di governo.
81. Il bilancio preventivo dei Consigli locali è sottoposto all'approvazione dei Consigli di grado immediatamente superiore; quello dei Consigli di provincia e di città all'approvazione del Consiglio di governo o del Comitato direttivo centrale. La facoltà di apportare modifiche riconosciuta ai Consigli di grado superiore (art. 64) si applica pure nel caso dell'approvazione dei bilanci preventivi. L'autorità chiamata ad approvare può, in via eccezionale, permettere che parte delle somme assegnate nel bilancio a determinate spese siano utilizzate per altri scopi e che, in caso di estrema necessità, siano fatte spese che non sono coperte dal bilancio o lo sono solo parzialmente. Per quanto concerne le assegnazioni ai commissariati del popolo, crediti supplementari o straordinari possono essere autorizzati dal Consiglio di governo. Tali autorizzazioni vanno immediatamente comunicate alla Commissione centrale di controllo della repubblica dei Consigli.
82. I Consigli locali coprono le loro spese sia con le somme che la repubblica dei Consigli mette a loro disposizione nel bilancio preventivo nazionale, sia con le entrate che l'Assemblea nazionale dei Consigli federativi o il Comitato direttivo centrale trasferiscono ai Consigli per far fronte alle loro spese locali.
83. La repubblica dei Consigli controlla il rispetto del bilancio preventivo e, in generale, la gestione finanziaria per mezzo di una Commissione centrale di controllo composta di tre membri. Essa viene eletta dal Comitato direttivo centrale e risponde del proprio operato solo di fronte a questo e all'Assemblea nazionale dei Consigli federativi; può esaminare in qualsiasi momento attraverso i suoi organi i conti dei Consigli e degli organi consiliari, chiedendone la giustificazione sia agli uni che agli altri; riferisce a intervalli regolari sui risultati della sua opera di controllo davanti al Comitato direttivo centrale e presenta le proposte ritenute indispensabili per il buon andamento della gestione finanziaria.

#### **I diritti delle nazionalità nella repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria**

84. Ogni nazione vivente nella repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria può utilizzare liberamente la sua lingua, mantenere e sviluppare la propria cultura nazionale. A questo scopo, ogni nazione, anche se non possiede un'unità territoriale, può costituire un Consiglio nazionale per lo sviluppo della propria cultura. Tale organismo non può annullare quello consiliare formato su base territoriale.

I commissari del popolo per gli affari tedeschi e ruteni sono eletti rispettivamente dai Consigli nazionali tedesco e ruteno. I commissariati tedesco e ruteno amministrano gli affari dei rispettivi Consigli nazionali e dei Consigli provinciali di quelle nazionalità.

85. Per effetto del sistema dei Consigli, l'amministrazione locale è diretta dai lavoratori che appartengono alla nazionalità più numerosa della regione in questione e trova espressione anche nella lingua di questa nazionalità. Le nazionalità minori, tuttavia, possono utilizzare anche la loro lingua nei rapporti con gli organismi consiliari.

86. Quando su un territorio unico comprendente più distretti i lavoratori di una determinata nazionalità sono in maggioranza, si devono costituire province autonome.

Quando su un territorio più vasto e unico comprendente più province un determinata nazionalità si trova in maggioranza, le province possono unirsi in una regione nazionale.

I Consigli di provincia inviano delegati al Consiglio centrale della regione nazionale in ragione di uno ogni 10 mila abitanti. Il Consiglio centrale della regione nazionale, al pari del suo comitato direttivo, non può avere più membri dei Consigli di provincia e dei loro comitati direttivi.

Le province, così riunite in rapporto alla regione nazionale, fanno parte della repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria. Il Consiglio centrale della regione nazionale e il suo comitato direttivo rappresentano l'autorità suprema per tutti i Consigli locali e i relativi comitati direttivi presenti nella regione. La repubblica dei Consigli è in rapporto con il territorio delle regioni nazionali tramite gli organismi consiliari centrali delle regioni nazionali. Come naturale conseguenza del sistema dei Consigli, i Consigli delle regioni nazionali gestiscono autonomamente l'amministrazione interna, la giustizia, l'istruzione pubblica e gli affari culturali delle regioni in questione.

87. Le regioni ungheresi a maggioranza etnica tedesca e rutena vengono fin da ora riconosciute dalla Costituzione della repubblica dei Consigli come regioni nazionali tedesca e rutena. Nelle questioni riguardanti gli interessi generali della repubblica dei Consigli, le decisioni da questa adottate sono estese anche alle regioni nazionali.

Per la difesa degli interessi vitali delle loro nazioni, i commissariati del popolo tedesco e ruteno costituiscono delle sezioni intermedie accanto a ciascun commissariato del popolo e al Consiglio economico nazionale.

88. La repubblica socialista federativa dei Consigli d'Ungheria non pone ostacoli

alla formazione di autonome repubbliche dei Consigli, federate con la repubblica dei Consigli d'Ungheria, nei territori liberati che, per quantità di popolazione e potenziale economico, ne abbiano la possibilità.

89. Le disposizioni della Costituzione concernenti i diritti delle nazionalità non possono essere modificate se non con il consenso dei Consigli nazionali dei lavoratori delle regioni interessate.